

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita in Milano Piazza San Nazzaro 15 a Milano, L'Associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000 e l.r. 1/2008 denominata Peripato "Associazione per la formazione e la ricerca in campo biomedico, socio-sanitario, ambientale, culturale e per la promozione dei diritti umani e sociali".

Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'assemblea. Il consiglio direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso comune e istituire sedi secondarie anche in altri comuni.

ART. 2 – SCOPO

1. L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro neppure indiretto, garantisce le pari opportunità fra uomini e donne e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà integralmente reinvestito per il perseguimento delle attività istituzionali statutariamente previste.
2. Essa ha per finalità la tutela della salute e dell'ambiente, con particolare attenzione alle categorie mediche e sociali più fragili, l'affermazione e la diffusione dei valori etici nella società (anche attraverso la promozione e la diffusione della cultura e dell'arte), la lotta a ogni forma di discriminazione sociale e di razzismo.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a) Assumere iniziative per la promozione della salute intesa come benessere fisico e psichico e per la tutela sociale e sanitaria delle categorie meno protette;
- b) Promuovere, sostenere e organizzare attività di formazione e aggiornamento professionale di medici, personale sociosanitario e altro, allo scopo di aumentare la loro capacità di gestire in modo sempre più efficace e corretto le nozioni e le informazioni di carattere medico-sanitario, anche tenendo conto dei suggerimenti degli ammalati e mantenendo uno stretto contatto con le associazioni dei pazienti, in modo da migliorare la qualità dei servizi socio-sanitari erogati agli stessi pazienti, ai loro familiari e ai cittadini in generale.
- c) Rivolgere particolare attenzione alle problematiche responsabili di discriminazione sociale e sanitaria (come per esempio malattie rare, handicap, malattie della povertà, stili di vita e socialità), ai temi ambientali, alla lotta contro l'inquinamento e all'approfondimento per le sue conseguenze sulla salute, alle manifestazioni di razzismo, di discriminazione sociale e religiosa in tutte le loro forme.
- d) Promuovere studi scientifici, convegni, seminari anche in collaborazione con IRCCS, Ospedali, Università ecc., su temi di particolare rilevanza scientifica, clinica e sociale a vantaggio dei pazienti, dei loro familiari, della comunità medico scientifica e del pubblico in generale;
- e) Promuovere attività nel campo della cultura e delle scienze sociali mediante tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, istituzione di biblioteche, organizzazione di concerti o altre attività musicali, visite a mostre ed eventi di particolare interesse umano e scientifico, attraverso la pubblicazione di libri, riviste, atti di convegni e seminari e in genere qualsiasi pubblicazione o attività atta ad approfondire temi di particolare interesse e sensibilità socio-culturale;
- f) Realizzare periodici d'informazione cartacei e-o telematici, o utilizzando siti internet e ogni altro strumento di comunicazione utile alla sensibilizzazione e alla diffusione di notizie e informazioni sulle attività dell'Associazione. Contribuire con iniziative di varia natura all'aggiornamento e alla formazione della divulgazione negli ambiti di cui sopra, anche attraverso la promozione di eventi

rivolti a giornalisti scientifici e non e l'istituzione di premi giornalistici e per iniziative di particolare merito sociale, scientifico o culturale.

- g) Promuovere e sostenere la ricerca scientifica, istituire e concedere borse di studio e di perfezionamento nelle discipline e nelle materie coerenti con le finalità statutarie;
 - h) Promuovere e sostenere iniziative volte alla valorizzazione e tutela dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale dell'Italia e di lotta all'inquinamento atmosferico
 - i) Assumere e sostenere iniziative d'informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle pubbliche Autorità e Istituzioni sulle problematiche inerenti le finalità statutarie.
3. L'associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti. Può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri soci.

ART. 3 – DURATA

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Sono soci tutti coloro i quali che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la quale è ammesso appello all'assemblea generale. L'ammissione all'associazione comporta per il socio l'accettazione integrale e senza riserve dello Statuto e degli eventuali regolamenti adottati.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali e dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
3. Doveri degli associati: Gli associati sono tenuti a
4. osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi, versare regolarmente la quota associativa annuale, svolgere le attività preventivamente concordate, astenersi da qualsiasi comportamento che sia in contrasto con gli scopi dell'associazione.

ART. 6 – DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria;
 - b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto dalla quota associativa;

- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso a una disamina dei fatti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato può ricorrere contro le decisioni assunte avanti il collegio arbitrale di cui all'art. 24.

ART. 7 – ORGANI

1. Gli organi sono:
 - a) l'assemblea generale dei soci.
 - b) Il presidente.
 - c) Il consiglio direttivo.

ART. 8 – ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria può avvenire su richiesta di almeno un terzo del consiglio direttivo o di un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

ART. 9 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola col versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ART. 10 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà con almeno otto giorni di anticipo, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, verrà nominato un sostituto da parte della maggioranza delle persone legittimamente intervenute all'assemblea.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea venga redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce modalità e ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, ove nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

ART. 11 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri che viene stabilito dall'assemblea fino a un massimo di undici eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il presidente, il vicepresidente e il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

ART. 14 – DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti, e resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 15 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.

ART. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o sia richiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari, gli stessi dovranno poi essere sottoposti alla definitiva approvazione dell'assemblea dei soci;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e mettere in atto le decisioni dell'assemblea dei soci.

ART. 17 – BILANCIO

- 1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 3. Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, unitamente alla convocazione dell'assemblea se all'ordine del giorno ne sia prevista l'approvazione.
- 4. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 5. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste

ART. 18 – PRESIDENTE

- 1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

ART. 19 – VICEPRESIDENTE

- 1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

ART. 20 – SEGRETARIO

- 1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 21 – ANNO SOCIALE

- 1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno

ART. 22 – PATRIMONIO

- 1. I mezzi finanziari sono costituiti:
 - a) Quote e contributi degli associati;
 - b) Eredità, donazioni e legali;
 - c) Contributi dello stato, delle regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
 - e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

ART. 23 – SEZIONI

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 24 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero alla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando inoltre il nominativo del proprio arbitro.
3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto e in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Milano.
4. L'arbitrato avrà sede in Milano, e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare a ogni effetto, come irrituale
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dall'ente nazionale al quale l'Associazione delibererà d'aderire

ART. 25 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, (di almeno 4/5) che delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così come pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 1/10 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della stessa.
3. . In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e verrà devoluto per finalità di utilità sociale.